

COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 63 del Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e dei Cimiteri -

Tavola:

A.02

Classe:

Elaborati Descrittivi

Scala:


Oggetto:

Regolamento Edilizio Cimiteriale

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE



IL SINDACO



APPROVAZIONI

I	Aprile 2011	1° EMISSIONE
N°	Data	Descrizione della Revisione o Sostituisce



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

REGOLAMENTO ATTIVITA' EDIFICATORIA

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, le misure delle aree da edificare, i diversi tipi di opere, la zonizzazioni e le relative caratteristiche tecniche, in conformità al presente "Regolamento" ed alle norme del "Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali", approvato con delibera del Commissario Straordinario nr. 23 del 04.08.10, e del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 1 – Applicazione del presente Regolamento

Le norme del presente Regolamento non si applicano alle costruzioni già esistenti e i cui lavori siano iniziati alla data di entrata in vigore.

La concessione e l'autorizzazione non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocate, sempre che i lavori autorizzati non sono conformi alle prescrizioni del Regolamento stesso.

Tuttavia l'attività edilizia futura del Cimitero Comunale è soggetta alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti il Piano Regolatore del Cimitero (P.R.C.) esistente.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento s'intendono applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge in materia.

art. 2 - Domanda per concessione e autorizzazione di edificare

La domanda di concessione ad eseguire i lavori relativi alla costruzione di:

- Tombe gentilizie,
- Cappelle gentilizie,
- Tombe per famiglie e/o collettività,


e di autorizzazione per tombe individuali e di famiglia nonché per lavori di manutenzione redatta su apposito modulo fornito dal Comune e firmata dal proprietario, dal progettista e dall'esecutore dei lavori, deve essere indirizzata al Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Il modello come gli altri allegati dovrà essere in regola con le leggi sul bollo.

A corredo della domanda di autorizzazione deve essere allegato il titolo abilitativo alla richiesta, nonché triplice copia del progetto delle opere da eseguire.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare;
- Verbale di assegno di linee e quote;

- 
- Planimetria generale in scala 1:200 estesa per una profondità di almeno m. 10, riportante la precisa ubicazione dell'opera ed il nome dei concessionari confinanti;
 - Planimetria in scala 1/25 con tutte le indicazioni delle caratteristiche, dimensioni e quotazioni dell'opera da edificare;
 - Prospetto laterale e frontale, ed almeno una sezione verticale in prossimità della linea di massima pendenza del terreno in scala 1:25;
 - Relazione geologica;
 - Documentazione fotografica per un'estensione di almeno mt. 10,00 dall'area oggetto di concessione/autorizzazione.

I disegni debbono essere quotati nelle principali dimensioni, indicando i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze parziali e totali.

Il progetto va inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture, dei materiali da impiegare e le finiture esterne e del colore degli ornamenti.

Nei progetti di sistemazione ampliamento o restauro di tombe, edicole e cappelle, vanno indicate :

- in nero le opere esistenti ;
- in rosso le opere da demolire ;
- in azzurro le opere da costruire.

art. 3 – Organi preposti al parere

La concessione viene rilasciata visti i pareri :

- del Responsabile del servizio tecnico comunale competente;
- dell'Ufficiale Sanitario competente per territorio;
- della Soprintendenza ai BB.CC. ed AA., competente per territorio, per opere sottoposte a vincolo per emergenze storiche/monumentali;

L'autorizzazione viene rilasciata visti i pareri :

- del Responsabile del servizio tecnico comunale competente;
- dell'Ufficiale Sanitario competente per territorio;
- della Soprintendenza ai BB.CC. ed AA., competente per territorio, per opere sottoposte a vincolo per emergenze storiche/monumentali;

art. 4 – Autorizzazioni e rispetto delle professioni – Limiti

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dei competenti Organi tecnici.

L'esecuzione delle opere private (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) deve essere preceduta dal progetto e dalla autorizzazione di cui al precedente comma.



art. 5 – Deposito Cauzionale

Prima del rilascio della concessione/autorizzazione edilizia il titolare deve allegare un deposito cauzionale o polizza fideiussoria, rilasciata da Organi competenti, contenente gli estremi dell'attività edificatoria, l'importo garantito e la durata dei lavori, a garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati al Comune o a terzi.

La cauzione dovrà coprire l'intera tempistiche dei lavori da eseguire e l'importo della tariffa di concessione, per eventuali obbligazioni verso il Comune e/o terzi.

Ad ultimazione dei lavori ed usabilità dell'opera eseguita, ai sensi dei successivi artt. 9 e 16, previa richiesta del titolare della autorizzazione/concessione o della ditta esecutrice dei lavori, potrà essere svincolata la polizza/cauzione presentata a garanzia dei lavori.

art. 6 – Attività edilizia all'interno dell'area cimiteriale

Per l'esecuzione di qualsiasi attività edilizia all'interno dell'area cimiteriale (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera anche di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché muniti di regolare attestazione S.O.A. e/o regolarmente iscritti al competente albo della C.C.I.A.A. con attività attinente l'opera da realizzare.

La ditta realizzatrice dei lavori deve rispettare quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di prevenzione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori.

art. 7 – Recinzione aree – Materiale di scavo

Durante i lavori di qualsiasi attività di edilizia funeraria privata, l'impresa deve recingere, secondo le prescrizioni della regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico comunale competente.

art. 8 – Cantiere di lavoro

Nella costruzione di qualsiasi attività di edilizia funeraria è vietato alle imprese occupare, anche se temporaneamente, spazi attigui diversi da quelli assegnati, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico competente e sotto la continua sorveglianza del Custode del Cimitero.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche autorizzate o al luogo indicato dal Custode (qualora è prevista un'area di stoccaggio provvisorio), secondo l'orario e l'itinerario che verranno preventivamente indicati, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa a proprie cure e spese è tenuta a ripulire e ripristinare il terreno e/o le opere eventualmente danneggiati.



art. 9 – Responsabile dei lavori

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

Per la costruzione di qualsiasi opera all' interno dell' area cimiteriale, oltre all'importo della tariffa versato con la concessione, la ditta assuntrice dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve effettuare un deposito cauzionale pari all' importo della tariffa di concessione, per eventuali obbligazioni verso il Comune e/o terzi.

Il rimborso del deposito cauzionale o svincolo della polizza fideiussoria sarà effettuato ad avvenuta dichiarazione di usabilità delle opere realizzate, rilasciata ai sensi del precedente art. 5 del presente Regolamento.

art. 10 – Orario di lavoro

L' orario di lavoro deve essere compatibile con l' apertura del cimitero comunale da parte dei custodi al fine di assicurarne la continua presenza degli stessi, fermo restando la momentanea sospensione nelle giornate domenicali e festivi, nonché di quanto disposto nel successivo art. 11.

E' vietato pertanto espletare qualsiasi attività edificatoria nei giorni e durante l' orario di chiusura del cimitero comunale, sono fatte salve particolari esigenze tecniche che debbono essere riconosciute dal Responsabile del servizio tecnico comunale competente, comunque regolarmente autorizzate.

art. 11 - Divieto assoluto di edificabilità e/o smontaggio cantiere di lavoro


Sette giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a tre giorni dopo è vietata l'introduzione, all' interno dell' area cimiteriale, di materiale, attrezzature e macchinari da lavoro.

Le imprese, per il decoro dell' area cimiteriale, in tale periodo devono sospendere tutte le attività costruttive non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature, ponti ed eventuali, quindi ripulire l' area di sedime.

art. 12 – Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività – Pareri

I progetti per opere edilizie (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) oggetto di sepolture di famiglia e per collettività, ai sensi del precedente art. 3, devono essere sottoposti all' esame dei competenti Organi tecnici. Gli stessi, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, esaminano i progetti sia sotto l' aspetto delle norme regolamentari di polizia mortuaria, di quello di igiene e di quanto previsto dal presente Regolamento, sia sotto l' aspetto della tecnica e dell' arte.

Gli Organi tecnici competenti esaminano che le forme, le misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee, ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l' opera, riferita al posto ed



alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.

art. 13 – Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione e autorizzazione di edificare

Nel provvedimento di concessione di attività edilizia nell'area cimiteriale sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Quest'ultima non deve superare il 12° mese dalla data di avvenuta comunicazione di inizio dei lavori che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 6° mese dal rilascio della suddetta concessione di edificare nuove costruzioni, che a sua volta potrà essere rinnovata a richiesta dell'interessato per ulteriore 12 mesi, qualora i lavori stessi siano iniziati entro il periodo succitato.

Anche nel provvedimento di autorizzazione di attività edilizia nell'area cimiteriale sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Quest'ultima non deve superare il 9° mese dalla data di avvenuta comunicazione di inizio dei lavori che dovrà avvenire anch'essa improrogabilmente entro il 6° mese dal rilascio della suddetta autorizzazione ad avviare l'attività edificatorie di restauri, riparazioni, manutenzioni e similari, qualora i lavori stessi siano iniziati entro il periodo succitato.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori (proroghe) può essere concesso su richiesta del concessionario e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, fino ad un massimo descritto nei precedenti commi e distinti per concessione ed autorizzazione, previo pagamento da parte del concessionario di una somma percentuale in più pari al corrispettivo globale della concessione o autorizzazione concessa.

La concessione e/o autorizzazione di edificare nel Cimitero Comunale decade:

- Quando risulti che il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di regolamento o alle condizioni inserite nella concessione di area cimiteriale e nella concessione di edificare;

La concessione di edificare deve essere registrata a spese del concessionario e a cura del Comune, mentre l'autorizzazione non deve essere registrata.

art. 14 – Verifica del perimetro e richiesta punti fissi

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova edilizia funeraria, il concessionario deve fare istanza al Responsabile del competente servizio tecnico comunale per la ricognizione delle linee di confine con gli spazi pubblici o affidati in concessione a privati.

L'assegnazione delle linee di confine, dei punti fissi di linea e di livello devono essere effettuate con apposito verbale entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta; detto verbale deve essere sottoscritto anche dal privato concessionario.

Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, né possono trasmettergli spinte orizzontali che possono arrecare danni alle opere pubbliche e/o private contigue.



art. 15 – Inizio lavori

L'inizio lavori per le concessioni edilizie deve avvenire entro sei mesi dal rilascio della concessione e deve essere comunicato preventivamente, nelle regolari forme ufficiali, al Responsabile del competente servizio tecnico comunale, per constatarne la corretta individuazione del lotto o dell' area cimiteriale assegnata ed il giusto allineamento.

Anche l' inizio dei lavori sottoposti ad autorizzazioni edilizie deve avvenire entro sei mesi dal rilascio dell' autorizzazione ed anche esso deve essere comunicato preventivamente, nelle regolari forme ufficiali, al Responsabile del competente servizio tecnico comunale; per constatarne la giusta individuazione del manufatto edilizio funebre e la corretta esecuzione dei lavori secondo quanto autorizzato.

art. 16 – Dichiarazione di uso

Ultimati i lavori il concessionario deve comunicare, nelle regolari forme ufficiali, al Responsabile del competente servizio tecnico comunale per iscritto la data di ultimazione dei lavori. Con successiva lettera, anch' essa resa nelle regolari forme ufficiali, necessita chiedere il rilascio della dichiarazione d'uso.

Prima dell'uso il Responsabile dell' ufficio tecnico comunale deve rilasciare il certificato di usabilità, previa dichiarazione resa del Direttore dei Lavori, ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000, sulla rispondenza dei lavori eseguiti secondo le previsioni progettuali regolarmente autorizzate.

Le edicole e le cappelle sono collaudate, ai sensi della Legge 02.02.1974 n. 64, della Legge 25.11.1971 n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni.


La dichiarazione di usabilità può essere rilasciata anche se i manufatti non sono ancora rifiniti purché abbiano i requisiti per essere conformi al presente Regolamento nonché alle Leggi in materia al momento della tumulazione, fatti salvi i termini dell'ultimazione stabiliti dal precedente art. 13 del presente Regolamento.

Solo a dichiarazione di usabilità è consentita il seppellimento delle salme.

art. 17 – Norme particolari di zona

Le norme comuni per la costruzione sono:

- Cappelle: dimensioni minime del lotto cm. 210 x cm. 300, altezza massima cm. 400;
- Tombe: dimensioni minime del lotto cm. 150 x cm. 300, altezza massima cm. 100;
- Edicole e/o Cappelle per famiglie e/o per collettività: è consentito l' accorpamento di più lotti cimiteriali per edicole, cappelle e/o tombe di cui ai punti a) e b);



Possono essere emessi e concessi allineamenti anche in deroga alle norme di zona che siano compatibili con gli allineamenti e le quote sotto il piano di campagna, esistenti laddove, lo permetta l'assetto urbanistico e la situazione orografica del terreno.

Le nuove cappelle non possono superare l'altezza di quelli esistenti.

Art. 18 – Decoro dei manufatti

I rivestimenti esterni dovranno essere eseguiti con materiale autoctono di buona qualità (marmi, pietrame, cotto, etc.) di natura non geliva; tra i pietrami sono da escludere le arenarie ed i calcari teneri; sono invece consigliati ed usare in larga scala i porfidi, i graniti oltre che i marmi pregiati.

Il minimo spessore per le lastre orizzontali o inclinate, sia per lapidi che per pavimenti dovrà essere compreso tra i 6 ed i 10 cm.

E' vietato l' utilizzo di materiali lignei, anche negli interni, camere, canne, etc.

All' esterno non sono ammessi gli intonaci a vista.

Per le chiavelle sono da preferire il bronzo e l' ottone, ma è consentito anche l' utilizzo del ferro purché doppiamente stagnato.

Quando la struttura muraria è mista, il rivestimento non potrà avere spessori esigui o comunque non scendere sotto gli 8 – 10 cm., mentre le murature non devono scendere sotto i 30 cm. di spessore escluso il rivestimento non portante.

Buona cura va posta nell' allontanamento delle acque piovane dalle murature mediante gocciolatoi anche metallici.

Buona attenzione va prestata per la ventilazione all' interno delle edicole al fine di evitare la formazione di acqua di condensa sulle pareti e sui soffitti.

La chiusura dei loculi ed in genere di tutte le sepolture a tumulazione deve essere eseguita con muratura di cm. 12 – 15 cm. di spessore, lisciata all' esterno con cemento idrofugo e con sovrastante lastra marmorea di cm. 3 di spessore, posta in opera in modo tale da lasciare una intercapedine di cm. 8 completamente stagna. Sono anche consentite lastre di cemento a triplice battente, preparate fuori opera.

art. 19 – Verifiche ed ispezioni tecniche in corso d' opera dei lavori

Sia l' Ufficio Tecnico Comunale che la Vigilanza Urbana di Polizia Municipale hanno facoltà ad effettuare in qualsiasi momento visite ispettive intese ad accertare la rispondenza dei lavori al progetto approvato, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e di tutte le norme di legge vigenti in materia.

Anche altri Organi (Genio Civile, Soprintendenza ai BB.CC.AA., A.S.P., Forze dell' Ordine, etc.), hanno facoltà ad effettuare in qualsiasi momento visite ispettive al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti di propria competenza.

I Custodi del cimitero comunale hanno il compito di ostruire l' ingresso a coloro che intendono avviare attività edificatorie e/o di manomettere manufatti esistenti privi di regolare concessione/autorizzazione e di introdurre mezzi meccanici privi di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile tecnico competente

il servizio, nonché del rispetto del periodo di inedificabilità e/o smontaggio dei cantieri di lavoro di cui ai precedenti art. 10 ed art. 11.

Nel caso in cui si riscontrano delle difformità sostanziali, al progetto approvato, i lavori devono essere immediatamente sospesi e comunicati ai competenti Organi comunali per l' avvio dei provvedimenti del caso.

I lavori potranno essere ripresi solo dopo aver superato i motivi di ostacolo del procedimento dei lavori edili per cui erano stati sospesi.

Nel caso di presentazione di variante i lavori devono essere sospesi fino all'approvazione da parte degli Organi competenti.

Non è consentita l'occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale in più di quello concesso, pena l' incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento.

art. 20 – Sanzioni ed ammende

Le irregolarità al presente Regolamento sono punite, quando non costituiscono reato dal codice penale, con l'ammenda di cui alle Leggi che regolano la presente materia vigenti al momento dell'accertamento dell'infrazione.

In casi di accertate e perseverate violazioni alle disposizioni sopra citate il Comune potrà avvalersi del potere della revoca della concessione dell' area o del lotto cimiteriale e dell' acquisizione delle opere realizzate in modo del tutto illecito, nonché dell' incameramento della cauzione o polizza presentata all' atto del rilascio della concessione/autorizzazione.

art. 21 – Inadempienza alle disposizioni legislative e regolamentari

Per le violazioni alle disposizioni legislative e al presente Regolamento, si applicano i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla Legge 28.01.1977 n. 10, dalla L.R. 27.12.1978 n. 71, dalla Legge 02.02.1974 n. 64, dalla Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni, dalla L.R. 10.08.1985 n.37 e successive modificazioni dalla L.R. 51.05.1994 n. 17 e dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni.

